



TRIBUNALE ORDINARIO DI AREZZO

Vademecum

per lo svolgimento delle udienze penali

Il Presidente del Tribunale di Arezzo, dott.ssa Clelia Galantino,

il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Arezzo, dott. Roberto Rossi,
il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Arezzo, Avv.to. Piero
Melani Graverini,

il Presidente della Camera Penale, Avvocato Anna Boncompagni ,

concordando sulla necessità che le udienze penali del Tribunale di Arezzo si
svolgano

- dando concretezza al precetto costituzionale del giusto processo,
- assicurando la ragionevole durata del processo,
- garantendo, in ogni fase e momento, il pieno e regolare esercizio del diritto di
difesa,
- rispettando la dignità e le esigenze degli imputati, delle persone offese, dei
testimoni e di ogni altra persona coinvolta nel processo,
- osservando rigorosamente tutte le norme sostanziali e processuali

convengono sulla applicazione nello svolgimento delle udienze penali delle regole
e suggerimenti che seguono.

Udienza di prima comparizione: regole generali, comuni per il Tribunale in
composizione monocratica e collegiale:

Le udienze penali inizieranno alle h. 9.00 e si protrarranno, salvo casi eccezionali
(ad esempio: esame in corso di testimoni, testimoni portatori di handicap o in stato
di gravidanza o provenienti da altra Regione etc.), non oltre le h. 16,00, con
intervallo di circa 30 minuti, preferibilmente dalle h. 13,30 alle h. 14,00.

I magistrati e gli avvocati parteciperanno alle udienze con la toga.

1. Per ciascun processo è tenuta una udienza di prima comparizione (udienza
filtro o di smistamento) nella quale il Tribunale (sia in composizione monocratica
che collegiale) verifica la costituzione delle parti, tratta le questioni preliminari ex
art. 491 c.p.p., verifica la richiesta di riti alternativi differendo le discussioni di

giudizio abbreviato ad udienza di trattazione, verifica, nelle ipotesi previste dall'art. 168 bis C.P., le richieste di sospensione del procedimento con messa alla prova, differendo la decisione ad udienza di trattazione successiva, esamina le liste testi, determina - tenuto conto della complessità del processo, desumibile dal numero degli imputati, dalle condotte illecite addebitate, dal complessivo numero di testi da ascoltare etc. - il numero delle udienze necessarie a definire il processo in tempi ragionevoli e fissa, sentite le parti, il relativo calendario, che le parti ed il Tribunale si impegnano ad osservare rigorosamente, con lealtà e spirito di collaborazione.

Il calendario è fissato con l'indicazione del giorno e dell'ora dell'udienza, specificando, ove possibile, l'aula nella quale sarà tenuta.

I difensori, sia di fiducia che d'ufficio, assicurano la propria presenza all'udienza convenuta o designano un sostituto che abbia facoltà di concordare le date delle eventuali successive udienze.

2. Per l'udienza di prima comparizione, non sono citati testi, periti o consulenti, né si assumono prove, regola che sarà indicata nei decreti di citazione, come previsto nel punto che segue. La persona offesa o altro testimone eventualmente presente potranno essere esaminati sull'accordo delle parti; nello stesso modo si procederà in casi eccezionali che rendano indifferibile l'audizione (ad es. portatori di handicap, donne in stato di gravidanza o che allattano, ultrasettantenni o provenienti da altra Regione).

2.1 La disciplina che precede non si applicherà ai procedimenti che vedono imputati detenuti per quel processo in ossequio alle esigenze di celerità processuali connesse allo status.

2.2. Nei decreti di citazione diretta a giudizio, citazione a giudizio a seguito di opposizione a decreto penale di condanna, decreto che dispone il giudizio etc. sarà espressamente indicato alla persona offesa che la notifica è fatta al solo fine di consentirne la costituzione di parte civile e che non si procederà al suo esame in qualità di parte civile o di testimone, inserendo la formula di cui al successivo punto 9.1..

2.3 Al fine di evitare rinvii, i difensori che siano a conoscenza del sopravvenuto stato di detenzione dell'imputato lo segnalano immediatamente alla cancelleria del Giudice, per consentire la tempestiva emissione dell'ordine di traduzione.

3. La trattazione dei procedimenti nei quali sono sollevate questioni preliminari o di ammissione delle prove è rinviata ad altra data, quando la decisione delle questioni illustrate sia particolarmente complessa e tale da ritardare significativamente la trattazione degli altri procedimenti fissati nella stessa udienza filtro-smistamento.

Il Giudice (il Presidente del Collegio o il Giudice monocratico), nell'udienza in cui ammette le prove, sentite le parti provvede a norma degli artt. 495, 190, co. 1, c.p.p. qualora, ascoltati il Pubblico Ministero e gli Avvocati ritenga che l'esame di più testi (ad esempio: più testi citati sullo stesso capitolo di prova) non sia utile ad acquisire significativi elementi fattuali per decidere.

Il Giudice, ammesse le prove dichiarative, indica alle parti per ciascun processo il numero dei testi che, tenuto conto del carico delle udienze di rinvio, potrà ragionevolmente esaminare.

Udienze di prima comparizione del Tribunale in composizione collegiale

4. Nell'udienza di prima comparizione collegiale tutti i processi sono fissati nella fascia oraria 9.00-11,00, ma verranno chiamati secondo l'ordine stabilito dal Presidente, prospetto che verrà affisso sulla porta della cancelleria della sezione nella mattinata del giorno prima dell'udienza. Nella trattazione viene data la precedenza ai procedimenti da rinviare, per irregolarità o nullità di notifiche ed ai procedimenti con imputati detenuti. Sull'accordo dei difensori, si terrà conto di quanto previsto nel successivo punto 7. e segg. relativo a "*Principi generali e disposizioni a tutela della gravidanza, del puerperio e della genitorialità*" nonché di concomitanti impegni professionali dei difensori e delle esigenze di avvocati che provengono da altra sede.

Udienze di prima comparizione del Tribunale in composizione monocratica

5. Nell'udienza di prima comparizione del Tribunale in composizione monocratica saranno fissati, al massimo, 50 procedimenti che verranno chiamati in due fasce orarie: la prima dalle h. 9,00 e la seconda dalle h. 11,30. Il Giudice seguirà l'ordine di chiamata stabilito nel prospetto di trattazione che avrà predisposto e fatto affiggere sulla porta della cancelleria nella mattinata del giorno prima dell'udienza, fatta salva la priorità riconosciuta ai procedimenti con imputati detenuti e, sull'accordo dei difensori, di quanto previsto nel successivo punto 7. e segg. relativo a "*Principi generali e disposizioni a tutela della gravidanza, del puerperio e della genitorialità*" nonché dei concomitanti impegni professionali dei difensori e delle esigenze di avvocati che provengono da altra sede.

5.1. Nell'udienza di prima comparizione le parti formulano le richieste di applicazione della pena, sulle quali il Giudice decide subito dopo, salvo l'eventuale rinvio per la complessità del caso [*vedi punto 1*].

5.2. Nei giudizi abbreviati ammessi, il Giudice fisserà l'udienza per la discussione in camera di consiglio. Il fascicolo del P.M. verrà trasmesso al Tribunale almeno 20 giorni prima dell'udienza indicata.

Udienze di trattazione: regole generali, comuni al Tribunale in composizione collegiale e monocratica

6. Nelle udienze di rinvio, i processi sono fissati ad orari differenziati, che tengano conto dell'istruttoria programmata, sì da evitare inutili attese alle parti private, ai difensori ed ai testimoni. Nel fissare le udienze e disporre i rinvii, il Presidente o il Giudice, terrà conto, tra l'altro, di quanto previsto nel successivo punto 7. e segg. relativo a *"Principi generali e disposizioni a tutela della gravidanza, del puerperio e della genitorialità"*.

6.1. Il Presidente o il Giudice indicherà il numero dei testimoni che potrà ascoltare in ciascun processo e le parti ne cureranno la citazione, indicando il giorno, l'ora dell'udienza, il Giudice e, possibilmente, l'aula di udienza.

6.1.1. Le parti, al fine di garantire effettivo contraddittorio, renderanno noti in ciascuna udienza i testimoni che intendono citare per la successiva.

6.1.2 Il Giudice verificherà altresì se le parti concordano sull'acquisizione di verbali di dichiarazioni già rese alla P.G. o al P.M.

6.2. I difensori, sia di fiducia che d'ufficio, assicurano la presenza alle udienze previste in calendario o designano un sostituto, fatti salvi i casi di legittimo impedimento.

6.3. In assenza dell'ufficiale giudiziario, ciascuna parte, all'inizio della trattazione di ogni processo, segnalerà al cancelliere d'udienza la presenza o meno dei testi citati. Il Giudice (Presidente del Collegio o Giudice monocratico) invita i testimoni presenti ad attendere fuori dall'aula ed a non rientrarvi prima d'essere espressamente chiamati. I testi sono poi chiamati a deporre a cura della parte che li ha citati.

6.4. Ove, per impedimento del Giudice o altre insuperabili ragioni indipendenti dall'Ufficio, il processo non potrà essere trattato il Giudice ne informa il prima possibile tutte le parti a mezzo della cancelleria, senza formalità, anche per via telefonica o telematica.

6.4.1. Ove, per inderogabili esigenze d'ufficio, sia necessario rinviare l'intera udienza, la cancelleria esporrà tempestivo avviso sulla porta e ne darà immediata comunicazione alla Procura della Repubblica (Ufficio udienze), nonché alla segreteria del Consiglio dell'Ordine ed a quella della Camera Penale, affinché possano avvertire gli iscritti.

6.4.2. I difensori, con spirito di collaborazione e lealtà, si impegnano a partecipare comunque all'udienza di cui sopra, anche conferendo delega orale, al fine di conoscere la data del rinvio ed evitare che dette comunicazioni siano effettuate dalla cancelleria, atteso il ridotto numero di personale amministrativo.

6.4.3. I difensori, con spirito di collaborazione e lealtà, si impegnano a comunicare tempestivamente, anche con trasmissione a mezzo fax o pec, eventuale sopraggiunto indifferibile impegno professionale (debitamente

documentato) o altro legittimo impedimento, segnalando anche alle altre parti interessate la richiesta di rinvio.

6.5. Il difensore di fiducia comunica, mediante deposito in originale (eventualmente anticipato a mezzo fax o pec), alla cancelleria del giudice la non accettazione del mandato o la rinuncia allo stesso, nei termini indicati nell'art. 107 c.p.p., al fine di consentire al Giudice l'individuazione e la nomina in tempo utile del difensore d'ufficio e così evitare il rinvio dell'udienza.

6.6. Nel corso dell'udienza, il P.M. ed i Difensori conferiscono con il Giudice con modalità tali da consentire l'ascolto a tutte le parti interessate.

6.7. La Procura della Repubblica si impegna, nei processi di maggiore rilevanza e complessità, ad assicurare la partecipazione a tutte le udienze del medesimo Sostituto Procuratore o V.P.O. che ha partecipato alla prima udienza istruttoria.

6.8. Il Giudice indica alle parti l'orario prevedibile di lettura delle decisioni assunte al termine della camera di consiglio.

6.9. Il Giudice pronuncia sentenza con motivazione contestuale quando la camera di consiglio si svolge nella stessa udienza nella quale ha avuto luogo la discussione, sempre che la redazione dei motivi non comporti ritardo nella trattazione dei procedimenti successivi.

6.9.1. Quando la camera di consiglio si tiene al termine di una udienza di rinvio per repliche, il Giudice evita la redazione contestuale dei motivi, al fine di non comprimere ingiustificatamente i tempi utili per la predisposizione dell'impugnazione.

6.9.2. In caso di motivazione contestuale, la stessa verrà messa a disposizione delle parti il giorno della pronuncia o, al più tardi, il giorno successivo. Se il giorno successivo cade di sabato o in giorni festivi, la motivazione della sentenza dovrà essere messa a disposizione il giorno stesso della pronuncia.

Principi generali e disposizioni a tutela della gravidanza, del puerperio e della genitorialità

7. Le parti firmatarie del presente vademecum uniformandosi al "*Protocollo d'intesa a tutela della maternità e della paternità nell'organizzazione delle attività giudiziarie e dei servizi amministrativi in relazione all'esercizio della professione forense*" sottoscritto a Milano in data 01 giugno 2011 ed alla raccomandazione formulata dal Consiglio Superiore della Magistratura con delibera del 23 ottobre 2013:

1. concordano sull'esigenza di intervenire per assicurare l'effettiva tutela della maternità e della paternità, cui sono equiparate l'adozione nazionale ed internazionale e l'affidamento familiare, anche ai fini di assicurare la parità

- tra uomini e donne, nell'organizzazione delle attività giudiziarie e nell'esercizio della professione forense;
2. riconoscono la necessità che nelle suddette attività si debba conciliare la vita professionale con quella giudiziaria;
 3. si impegnano a collaborare per favorire la corretta applicazione della normativa antidiscriminatoria ed a promuovere le politiche di pari opportunità, anche nell'ambito del presente vademecum;
 4. adottano, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, condotte funzionali alla tutela dello stato di gravidanza e di puerperio, alla condizione di maternità e paternità;
 5. si impegnano a porre in essere ogni azione utile e necessaria a promuovere le pari opportunità e la tutela della maternità, del puerperio e della genitorialità nell'organizzazione delle attività giudiziarie e dei relativi servizi amministrativi, nonché nell'esercizio della professione forense e, in particolare, a promuovere ed a diffondere i principi in precedenza enunciati anche ai fini della valutazione dello stato di gravidanza e di puerperio, nonché delle gravi necessità dei figli, specie se riferite ai primi 3 anni di vita, quale motivo di rinvio dell'udienza ovvero di trattazione del processo ad orario specifico.

7.1. In applicazione dei principi appena enunciati, il Presidente (o al Giudice), per la donna avvocato (o praticante legale abilitata al patrocinio) in stato di gravidanza, fisserà le udienze e disporrà i rinvii tenendo conto del periodo di congedo per maternità previsto dall'art. 16 D. Lgs. 151/2001 e succ. mod. ed integrazioni, a prescindere dalla sussistenza di specifiche patologie. A tal fine, la donna avvocato (o praticante legale abilitata al patrocinio) dovrà presentare apposita istanza al Presidente (o al Giudice) che procede, allegando il certificato medico o una autocertificazione -ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 46 D.P.R. 445/2000- documento dal quale risulti la presumibile data di nascita del figlio.

7.1.1. Per il periodo anteriore a quello indicato dal suddetto art. 16, all'istanza dovrà essere allegata certificazione medica o autocertificazione -ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 46 D.P.R. 445/2000- attestante la sussistenza di problematiche relative alla gestazione.

7.1.2. Il Presidente (o il Giudice), su motivata e tempestiva istanza, considererà l'allattamento quale motivo per rinviare il processo o trattarlo ad orario specifico, compatibile con l'indicata esigenza. Analogamente, in caso di gravi necessità della prole -specie se relative ai primi 3 anni di vita- qualora la donna avvocato (o praticante legale abilitata al patrocinio) ne abbia la cura prevalente e/o non possa provvedere altrimenti alla dovuta assistenza. La donna avvocato (o praticante legale abilitata al patrocinio), nei suddetti casi, presenterà tempestiva istanza al giudicante, allegandovi certificato medico o autocertificazione -ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 46 D.P.R. 445/2000- attestante l'allattamento o le gravi necessità della prole e/o l'impossibilità di provvedere altrimenti all'assistenza.

7.2. Il Giudice, il P.M. e gli Avvocati, compatibilmente con le esigenze dei rispettivi ruoli ed impegni professionali, concederanno la precedenza alla

trattazione dei processi in cui il genitore avvocato (o praticante legale abilitata al patrocinio) si trovi in stato di gravidanza o di allattamento ovvero debba provvedere alle necessità della prole, documentate come indicate nel punto che precede.

7.3. Nei procedimenti con imputati detenuti, il difensore, prima di richiedere il rinvio dell'udienza, dovrà informare il proprio assistito sulla sospensione dei termini di fase della custodia cautelare -art. 304 c.p.p.- in caso di accoglimento dell'istanza.

7.4. Nei procedimenti relativi alle misure di prevenzione, in quelli di sorveglianza e, comunque, nei procedimenti che presentano ragioni di particolare celerità, l'eventuale rinvio dell'udienza dovrà tener conto di ogni altro interesse confliggente e dei relativi termini processuali.

7.5. La cancelleria nonché gli Avvocati daranno la precedenza nell'accesso agli Uffici e nel disbrigo delle relative attività alla donna avvocato (o praticante legale abilitata al patrocinio) in stato di gravidanza o che rappresenti ragioni d'urgenza legate all'allattamento, nonché al genitore avvocato (o praticante legale) che rappresenti urgenti necessità di cura dei figli o altre gravi necessità di questi ultimi.

Udienze preliminari ed udienze di convalida

8. Le udienze preliminari sono fissate con indicazione dell'orario per ogni processo.

8.1. Le disposizioni di cui ai precedenti punti 2.2, 6.4.3., 6.6., 6.9.1., 6.9.2. e quelle relative alla tutela della gravidanza, puerperio, allattamento e genitorialità si applicano all'udienza preliminare.

8.2. Il difensore, qualora d'accordo con il proprio assistito intenda definire il giudizio con il rito abbreviato, segnalerà ovvero comunicherà in tempo utile e nella forme più semplici tale scelta al Giudice e al PM cui il fascicolo è assegnato, rappresentando l'opportunità di rinviare la discussione nei casi di particolare complessità della stessa o della contestazione; in tal caso il G.U.P. comunicherà al P.M. ed al difensore, nell'udienza preliminare, la data del rinvio per la discussione, anticipando ai medesimi, per le vie brevi, l'accoglimento o meno dell'istanza di rinvio.

8.2.1. Nel caso in cui la richiesta di giudizio abbreviato sia avanzata nel corso dell'udienza preliminare, la discussione sarà differita ad altra data, al fine di non intralciare l'ordinario e regolare svolgimento dell'udienza, salvo che il processo sia di celere trattazione.

9. Il G.U.P., formato il fascicolo per il dibattimento nel contraddittorio delle parti a norma dell'art. 431 c.p.p., lo trasmette alla cancelleria del dibattimento, con relativo indice, curando di costituire un sotto-fascicolo contenente le notifiche

eseguite per l'udienza preliminare. Il G.U.P. restituisce gli atti al P.M., almeno 15 giorni prima dell'udienza di comparizione,


9.1. Il G.U.P. segnala nel fascicolo del dibattimento la necessità di nominare l'interprete, indicandone la lingua, ed inserisce nel decreto che dispone il giudizio la seguente formula: *"la persona offesa, oltre ad esercitare i diritti e le facoltà riconosciute dalla legge, ha la facoltà, ma non l'obbligo, di partecipare al processo, quale parte civile. La persona offesa è invitata a comparire alla su-indicata udienza al solo scopo di consentirle, ove lo ritenga opportuno e previa nomina di un difensore (potrà avvalersi del patrocinio a spese dell'Erario, ove ne ricorrano i presupposti), di costituirsi parte civile al fine di chiedere le restituzioni ed il risarcimento del danno, potendo comunque comparire personalmente e senza difensore, ove non intenda costituirsi parte civile. Potrà, in ogni caso, essere nuovamente citata come testimone per altra successiva udienza alla quale, invece, avrà l'obbligo di comparire, per non incorrere nelle sanzioni previste dalla legge."*


9.2. Identico avviso dovrà essere contenuto nel decreto di citazione diretta a giudizio emesso dalla Procura della Repubblica.


9.3. I difensori, sia di fiducia che d'ufficio, assicurano la presenza all'udienza preliminare (avendo cura di comunicare tempestivamente alla cancelleria del giudice che procede l'eventuale sopravvenuto stato di detenzione dell'imputato, al fine di consentirne la traduzione) per la quale sono stati incaricati o designando un sostituto, salvo i casi di legittimo ed assoluto impedimento, che dovrà essere comunicato al momento della notifica.


Verifica della funzionalità del vademecum

La funzionalità delle regole e suggerimenti indicati nel presente vademecum andrà verificata dai firmatari dopo un anno dalla sottoscrizione, salvo emergenze che rendano necessario intervenire in epoca anteriore.

Il Presidente del Tribunale di Arezzo, dott.ssa Clelia Galantino, 

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Arezzo, dott. Roberto Rossi, 

Il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Arezzo, Avvocato Piero Melani Graverini, 

Il Presidente della Camera Penale di Arezzo, Avvocato Anna Boncompagni 

Arezzo, 24 novembre 2015